



elettronica certificata la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs 14/2019;

- disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;

- disporre che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

- ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. b) il sig. Michele Steduto a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di Euro 150,00 per 12 mensilità che sarà versata alla procedura.

- ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 7.11.2023, Michele Steduto ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., avv. Elisa Castagnoli, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Michele Steduto ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 28 CCII, richiamati dall'art. 65 del CCII.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cfb3e223001e48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4d7c785b9ad1333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



Difatti, nonostante il ricorrente attualmente risieda a Novate Mezzola, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Sondrio, risulta che fino al 17.11. ha risieduto nel Comune di Sesto San Giovanni, ricompreso nel circondario di questo Ufficio.

Conseguentemente, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Monza ai sensi dell'art. 28 CCII, il quale sancisce la regola dell'irrelevanza del trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;



6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII; 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII). Il debitore Michele Steduto ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato *"doveri delle parti"*, il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c63e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad1333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



Il debitore Michele Steduto risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto dei conti correnti intestati a lui ed al coniuge Concetta Moscato, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Michele Steduto non riveste la qualifica di imprenditore, essendo attualmente collocato in quiescenza dopo aver lavorato come dipendente presso la Cri.Ma Impianti s.n.c. di Schingaro Leonardo & c.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Michele Steduto è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione del fatto che – come si vedrà dettagliatamente nel prosieguo – egli non dispone di disponibilità liquide che gli consentano di far fronte regolarmente ed integralmente all'esposizione debitoria.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cfb3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4d7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 162.082,90 così come da tabella che segue:

	Creditore	Prededuzione	Privilegio e chirografo
1	avv.ti Laura Battaglia e Sara Maria Borghesan (oltre oneri accessori)	1.200,00	
2	O.C.C. (compresa IVA e oneri accessori)	1.896,36	
	Agenzia Entrate Riscossione		111.040,59
3	INPS		4.121,80
4	Banca Popolare di Milano		37.040,00
5	Ifis NPL Investing		6.784,15
	TOTALE	3.096,36	158.986,54

Si precisa, tuttavia, che il credito vantato dagli avvocati Laura Battaglia e Sara Maria Borghesan non ha natura prededucibile, atteso che l'art. 6 CCII limita la prededuzione al compenso dell'O.C.C.: conseguentemente, tale credito dovrà essere ammesso al passivo unicamente con il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

1) è proprietario della quota di $\frac{1}{4}$ dei seguenti beni immobili ad uso abitativo siti in San Giovanni Rotondo (FG), alla via Imbriani n. 68 così identificati:

- Catasto Fabbricati, foglio 143, particella 2593, sub 1, cat. A/4, classe 4, vani 2, S.C. 57 mq, R.C. 175,60, piano I;
- Catasto Fabbricati, foglio 143, particella 2593, sub 2, cat. A/4, classe 4, vani 2,5, S.C. 63 mq, R.C. 219,49, piano T-S1;
- Catasto Fabbricati, foglio 143, particella 2593, sub 3, cat. A/4, classe 3, vani 2, S.C. 53 mq, R.C. 149,77, piano 2;

2) è titolare della quota di $\frac{6}{168}$ del diritto di enfiteusi su due terreni siti in agro di San Giovanni Rotondo (FG) censiti al Catasto Terreni come segue:

- foglio 55, particella 53, seminativo, classe 5, consistenza are 53 e ca 27, reddito dominicale Euro 4,13 e reddito agrario Euro 11,00;
- foglio 55, particella 52, seminativo, classe 5, consistenza are 33 e ca 84, reddito dominicale Euro 2,62e reddito agrario Euro 6,99.

3) è titolare della quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto su un'abitazione e un box siti in Novate Mezzola (SO) alla via Ligoncio n. 389, censiti al Catasto Fabbricati al foglio

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cfd3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad1333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



37, particella 932, sub.12, cat. N2, consistenza 5 vani, piano SI-T1, e al foglio 37, particella 932, sub. 29, cat. C/6, consistenza 16 mq, piano S1.

4) è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

autovettura POLO Wolkswagen, targata FM704JC, acquistata nel 2018 e in comproprietà con la moglie.

Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a utilizzare l'autovettura ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e) CCII, essendo la stessa indispensabile per i suoi spostamenti in quanto affetto da problemi di artrosi e anchilosi al piede destro che limitano la sua deambulazione, risultanti dalla documentazione allegata al ricorso (doc. 24).

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, in data 15.1.2024 il ricorrente ha depositato documentazione da cui emerge che tale vettura è effettivamente l'unica nella disponibilità del nucleo familiare,

Tanto premesso, considerate le ragioni di salute sottese all'esigenza di utilizzare il veicolo, nonché l'accertata assenza di diverse vetture utilizzabili, ritiene il Tribunale di dover concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII.

5) è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

- carta prepagata Postepay Evolution n. 5333171082783792 con un saldo disponibile di € 4.832,51 al 4 settembre 2023, sulla quale viene accreditata la pensione;

- carta prepagata Banca Popolare di Sondrio n. 5406081000669282 con un saldo disponibile di € 27,39 al 5 settembre 2023.

Si precisa che il saldo attivo giacente sui conti correnti al momento dell'apertura della Liquidazione Controllata, al netto di eventuali somme impignorabili, dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Michele Steduto percepisce una pensione netta di circa € 1.200,00 al mese.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dall'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente fino al 2007.

Il ricorrente, infatti, era titolare dell'impresa individuale "*Electric 2000 di Steduto Michele*", attiva nel settore della riparazione e dell'installazione di impianti elettrici, cancellata dal Registro delle Imprese in data 6.11.2007.



L'esposizione debitoria attuale, infatti, è in larga parte riconducibile al residuo debito derivante dall'esercizio di tale attività imprenditoriale.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Michele Steduto.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MICHELE STEDUTO (C.F. STDMHL57H19H926A), nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 19.6.1957;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore l'avv. **Elisa Castagnoli** (C.F. CSTLSE79C41F205S);

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Michele Steduto di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed all'INPS di corrispondere al Liquidatore gli importi erogati a titolo di pensione a Michele Steduto, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura POLO Wolkswagen, targata FM704JC;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57dfb3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b99ad1333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare la pensione percepita da Michele Steduto, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 17/01/2024.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cbb3e223001e48
Firmato Da: CATERINA GIOVANETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7

